

anno viene istituita una graduatoria in base ai meriti scolastici ed accademici ed a parità di votazione viene privilegiato lo studente con il minore reddito familiare.

A causa dell'elevato numero di domande di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione dei sussidi, ogni anno una percentuale dei partecipanti, non classificati in posizione utile in graduatoria, non può beneficiare del premio: pertanto già nel precedente provvedimento del Consiglio di Amministrazione, era stato ridotto di qualche unità il numero delle borse di studio per l'Università a beneficio delle Scuole Superiori, per le quali vi era il maggior numero di domande.

Con tale modifica, seppure di minima entità, è aumentato il numero complessivo dei sussidi per i figli degli associati e si è ridotta la percentuale degli studenti non assegnatari, pur lasciando inalterato l'importo totale dei fondi stanziati, come può essere rilevato dal prospetto.

Anche per l'anno 2011 sono state ulteriormente diminuite di 2 unità, le borse a disposizione degli studenti dell'Università a favore di quelli dell'ultimo anno delle Scuole Superiori, per i quali si è sempre registrata una quota di non assegnatari superiore alla media, ed in particolare nell'anno 2010.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi messo a disposizione 190 sussidi per motivi di studio per l'anno 2011, in attesa dell'approvazione del consueto Bando per la concessione delle borse di studio che avverrà entro il mese di giugno di quest'anno. ●

L'INPS TORNA SUI SUOI PASSI

All'Enpav i contributi per incarichi negli ordini e nella cassa

I contributi sui compensi per queste attività non vanno versati alla gestione separata dell'Inps. Stesso trattamento per le attività atipiche quando rientrano nella sfera professionale. Il principio è la coerenza delle fonti di reddito. L'Enpav lo sta già applicando.



Il palazzo all'Eur del'Inps

di Sabrina Vivian
Direzione Studi

I contributi relativi ai compensi derivanti dalla partecipazione ai

Consigli nazionali e territoriali o agli organi degli enti previdenziali di categoria devono essere versati alla Cassa di appartenenza. La circolare n. 5/2011 dell'Inps ha infatti

Il presidente Mancuso: “Soddisfa che l’Inps abbia confermato la correttezza dell’interpretazione dell’Enpav”.

chiarito che questi compensi concorrono alla formazione del reddito derivante da attività professionale.

Precedentemente, con la circolare n. 201/1996, l’Inps aveva invece argomentato che tali redditi costituissero redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente a norma dell’art. 50 del Tuir, il Testo unico delle imposte sul reddito. Secondo la vecchia interpretazione, questi redditi ricadevano nella Gestione Separata Inps.

Con la nuova circolare viene invece definita l’attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei redditi derivanti da collaborazioni sia tipiche (uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazioni a giornali e riviste, partecipazioni a collegi e commissioni) che atipiche, che risultino inerenti l’attività esercitata dal contribuente.

Già l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 105/2001, indicando l’esatta interpretazione dell’art. 50 del Testo unico, aveva chiarito che i proventi percepiti da amministratori, sindaci o revisori hanno natura professionale quando l’ufficio svolto rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione. In sostanza, i compensi in esame, se rientrano nell’oggetto tipico dell’arte o professione esercitate dal contribuente, non sono qualificati fiscalmente come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale. Quindi, se il compenso da colla-

boratore rientra nell’oggetto tipico dell’attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, il reddito non si qualifica fiscalmente come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, ma come reddito di natura professionale.

PER NOI È GIÀ COSÌ

In realtà, l’Enpav aveva già correttamente interpretato la natura dei suddetti redditi, chiedendo ai propri amministratori e Delegati provinciali di denunciare i redditi derivanti dall’espletamento dei loro incarichi all’interno dell’Ente nel Modello 1, il modulo necessario a dichiarare il reddito e calcolare gli eventuali contributi dovuti. Nulla muta, quindi, nelle procedure dell’Ente dei veterinari.

“Soddisfa che le nuove disposizioni Inps abbiano confermato la correttezza dell’interpretazione dell’Enpav che già operava secondo la nuova regolamentazione” ha commentato il presidente Enpav, **Gianni Mancuso**. “Scopo dichiarato della gestione separata Inps è di ricoprire un ruolo residuale rispetto ad ogni altra forma di previdenza obbligatoria, garantendo una pensione ai lavoratori autonomi o collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad alcun ente pensionistico obbligatorio. I redditi derivanti da incarichi istituzionali negli organi rappresentativi della categoria - dichiara Mancuso - sono di competenza contributiva delle Casse

professionali”.

La nuova presa di posizione dell’Inps è sulla stessa linea del parere rilasciato il 15 novembre 2010 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei confronti di Inarcassa. Il Ministero, infatti, ha affermato il principio dell’unitarietà della contribuzione previdenziale per i liberi professionisti dotati della propria Cassa di Previdenza obbligatoria della Categoria in ordine allo svolgimento di attività che rientra nell’esercizio della professione.

L’INPS MANTENGA LA LINEA

“Ci si augura dunque che il medesimo trattamento un domani possa essere riservato anche ai Veterinari titolari di borse di studio per dottorato di ricerca. Nei loro confronti ad oggi, non essendoci stata ancora alcuna presa di posizione ufficiale e ciò nonostante l’interpellanza parlamentare presentata dal Presidente Enpav, permane ancora il regime della duplice iscrizione, in qualità di professionisti iscritti all’Albo professionale alla Cassa di previdenza di categoria e per le borse di studio alla gestione separata Inps.”

La vicenda si pone come anche come un’ulteriore conferma dell’autonomia degli Enti previdenziali dei professionisti. Esprime in questo senso soddisfazione anche **Andrea Camporese**, Presidente dell’Adepp: “Si tratta della giusta conclusione di un’antica questione che già in precedenza avevo provveduto a sottoporre al Ministero del Lavoro. La circolare Inps rafforza, almeno in questa occasione, il concetto di autonomia delle Casse”. ●